

TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile

Il Presidente delegato
dott. Giuseppe Minutoli

esaminati gli atti della procedura ex artt. 67 ss. CCII (d. lgs. n. 14/2019), iscritta al n. **9/2022 R.P.U.**, promossa da

SCAFIDI NICOLINO e BONGIORNO CONCETTA, rappresentati e difesi dall'Avv.to Domenico Borgese per procura in atti;

per l'omologazione del **piano di ristrutturazione familiare dei debiti del consumatore** depositato il 30 settembre 2022;

visto il proprio decreto del 4 ottobre 2022, reiettivo della istanza di sospensione della procedura esecutiva pendente;

vista la relazione attestativa dell'OCC del Comune di Scaletta Zanclea (ME) allegata al ricorso;

in esito all'udienza del 9 novembre 2022, nella quale i ricorrenti – con la nota scritta datata 26 ottobre 2022 - hanno insistito nella richiesta di sospensione della procedura esecutiva n. 15/2017 RGE, nella quale in data 6 ottobre 2022 è stato aggiudicato il lotto ivi descritto, ed hanno altresì formulato istanze di competenza eventualmente del giudice dell'esecuzione (revocare l'ordinanza di assegnazione, *rectius*: aggiudicazione; inserire il netto ricavato dell'aggiudicazione nel piano di ristrutturazione), potendo questo giudice del sovraindebitamento soltanto pronunciarsi sulle misure cautelari e protettive relative alla chiesta inibitoria;

ritenuto che, in ordine alla questione della ammissibilità o meno del presente ricorso, l'art. 7 legge n. 3/2013 (secondo cui "*la proposta non e' ammissibile quando il debitore ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo*"), dal quale deriverebbe l'inammissibilità della proposta perché successiva al provvedimento reiettivo del 20 aprile 2022 di analoga istanza, motivato da ragioni di pieno merito e non di rito, non è stato riproposto integralmente nel nuovo Codice della crisi: quest'ultimo, infatti, all'art. 69 (rubricato: "*condizioni soggettive ostative*") si limita a prevedere tra i presupposti che impediscono l'accesso alla procedura la circostanza che l'istante sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, senza prevedere anche il mero infruttuoso ricorso a pregressa procedura, come nel caso in esame;



ritenuto, pertanto, che sotto tale profilo il ricorso è ammissibile;
che tale ammissibilità si fonda anche sulla nuova strutturazione del ricorso, che tiene conto, ad esempio, dell'esigenza di separare masse attive e passive nella procedura familiare come la presente;

considerato che, quanto alla domanda di inibitoria, l'art. 70, co. 1, CCII prevede che *“il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (...)”*;

ritenuto che, alla luce delle ulteriori deduzioni contenute nella memoria del 26 ottobre 2022, può desumersi che la perdita dell'abitazione ove i ricorrenti risiedono determinerebbe la necessità di affrontare spese di mantenimento mensili ulteriore, a discapito della quota astrattamente riservata al soddisfacimento dei creditori;

che, pertanto, ricorre il requisito per accogliere l'inibitoria;

P.Q.M.

visti gli artt. 67 ss. CCII,

dichiara ammissibile la proposta e il piano in esame e, conseguentemente, ne ordina la pubblicazione in apposita area del sito *web* del Tribunale;

manda all'OCC, in persona dell'avv. Alessia Pace,

1. di provvedere alla comunicazione ai creditori entro trenta giorni da oggi, con gli avvertimenti di cui all'art. 68, co. 2 e 3, CCII;
2. di documentare gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 68, co. 4, CCII; visto l'art. 70, co. 4,

dispone la sospensione della procedura esecutiva n. 15/2017 RGE;

fissa per la comparizione del ricorrente, dell'OCC e dei creditori interessati l'udienza del 5 aprile 2023 ore 9,00.

Si comunichi.

Messina, 19 dicembre 2022.

Il Presidente della II[^] sezione civile
(Giuseppe Minutoli)

